

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

2/2022

A cura di d. Bruno Bordignon

71/22 NEWSLETTER N. 1/2022 A) Il D.L. 7 gennaio 2022 n. 1 (G.U. n. 4 del 7 gennaio 2022) ha introdotto importanti novità relative all'attività scolastica e, in relazione all'imminente riapertura, si forniscono alcune indicazioni.

1) Obbligo vaccinale

Il testo introduce l'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni che hanno già introdotto l'obbligo vaccinale per specifiche categorie (artt. 4, 4 bis e 4 ter d.l. 44/2021 conv. L. 76/2021).

Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo. Pertanto, non sarà più quindi sufficiente il tampone molecolare o antigenico, rispettivamente ogni 72 o 48 ore, ma sono richieste a vaccinazione o la guarigione dal Covid. Senza limiti di età, dal 1° febbraio 2022 l'obbligo vaccinale è esteso al personale universitario, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, così equiparato a quello scolastico (comma 1 bis art. 4-ter d.l. 44/2021 conv. dalla L. 76/2021). Per tutte le imprese, non solo più pertanto quelle sotto i 15 addetti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per mancanza della certificazione verde, sarà possibile sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili, di 10 giorni in 10 giorni, fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. La nuova normativa ricalca sostanzialmente quella in vigore, per tutti i lavoratori, dallo scorso 15 ottobre relativa al green pass "semplice". Pertanto, chi ha più di 50 anni, dal 15 febbraio, e non possiederà il super green pass o ne risulterà privo al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, verrà considerato «assente ingiustificato», con conseguente sospensione dal lavoro e stop alla retribuzione dal primo giorno di assenza (non ci sono invece conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro). Per gestire al meglio il rialzo dei contagi si raccomanda inoltre il massimo utilizzo, nelle prossime settimane, della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile.

2) Smart working

Fino al 31 marzo 2022, le modalità di comunicazione del lavoro agile restano quelle previste dall'articolo 90, commi 3 e 4, del d.l. 34/2020, convertito con modificazione dalla legge 77/2020. Quindi, in sintesi, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali e gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 22 L. 81/2017 possono essere assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. Inoltre, i datori di lavoro privati comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, in via telematica, i nominativi dei lavoratori nonché la data di inizio e di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, utilizzando la procedura semplificata con la modulistica e l'applicativo informatico resi disponibili nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Visto il protrarsi dello stato di emergenza, è stato raccomandato mediante una circolare del Ministro per la funzione pubblica, adottata d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private, di raccomandare il massimo utilizzo, nelle prossime settimane, della flessibilità.

3) Scuola: gestione dei casi di positività

Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività:

a) Nidi e scuole dell'infanzia Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni. b) Scuola primaria (Scuola elementare) Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L'attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività, test che sarà ripetuto dopo cinque giorni. In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni. c) Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici etc.) Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l'auto-sorveglianza e con l'uso, in aula, delle mascherine FFP2 e con didattica in presenza. Con due casi di positività, è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni o sono guariti da più di 120 giorni e non hanno avuto la dose di richiamo. Per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l'auto-sorveglianza e l'utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni. Questa disciplina per le scuole secondarie di primo e secondo grado richiede molta attenzione. Infatti con nota del 23 settembre 2021 il Garante della protezione dei dati personali, alla luce di numerose notizie di stampa e di specifiche segnalazioni e richieste di chiarimenti pervenute allo stesso in merito ad iniziative assunte da parte del personale scolastico finalizzate a conoscere, anche indirettamente, lo stato vaccinale degli studenti e delle rispettive famiglie, ha segnalato al Miur i rischi per i diritti e le libertà degli interessati, le conseguenze sul piano educativo e le relative responsabilità. Il Miur, con nota 1072 del 29.9.2021, ha chiesto a "ciascun Ufficio scolastico regionale di sensibilizzare il personale delle Istituzioni scolastiche presenti nel territorio di propria competenza circa la necessità di attenersi scrupolosamente alle disposizioni normative attualmente in vigore in materia. Queste, infatti, non consentono di conoscere lo stato di vaccinazione da Covid 19 degli studenti che, infatti, ai sensi dell'art. 1 del decreto – legge 10 settembre 2021, n. 122 sono esclusi dall'obbligo di esibizione della certificazione verde per accedere alle strutture scolastiche. Con nota congiunta 8.1.2022 dei Ministeri della Salute e dell'Istruzione si rileva che la norma di legge, in questo specifico, caso autorizza le scuole a prendere visione della situazione vaccinale degli studenti, senza che ciò comporti una violazione della privacy. Pertanto, al fine di ottemperare agli obblighi normativi, si ritiene necessario effettuare un'adeguata valutazione dei rischi e adottare una specifica procedura relativa al trattamento dei dati. Alleghiamo una possibile traccia al solo fine di fornire un esempio.

B) TRASPORTI

Per i soli motivi di salute e di studio, l'accesso ai mezzi pubblici per lo spostamento da e per isole minori e della Laguna di Venezia è possibile con il Green pass base e non rafforzato fino al 10 febbraio. Inoltre, il trasporto scolastico dedicato non è equiparato al trasporto pubblico locale in merito alla disciplina delle Certificazioni verdi Covid-19 ed è accessibile fino al 10 febbraio agli studenti anche sopra i 12 anni con solo obbligo di mascherina FFP2. Lo prevede l'Ordinanza del Ministero della Salute, adottata su proposta del ministero dei Trasporti, che così dispone:

“A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino al 10 febbraio 2022, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole minori e della Laguna di Venezia per documentati motivi di salute e di frequenza, per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, è consentito anche ai soggetti muniti di una delle Certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del decreto– legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni. 2. Per il medesimo periodo stabilito al comma 1, agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dall'art. 9-quater, comma 1, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, fermo restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione

delle vie respiratorie di tipo FFP2 ed il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato di cui all'allegato 16 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. 3. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 9-quater del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

“C) Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre è stato pubblicato il Decreto-legge 229/2021 con il quale sono state disposte nuove ed ulteriori misure per il contenimento dell'epidemia. In tale provvedimento, entrato in vigore il 31 dicembre 2021, sono contemplate anche le disposizioni che modificano i termini per le quarantene. Di seguito si forniscono risposte ai principali quesiti. a) Quali sono le nuove norme sulla quarantena? Da quando si applicano?

a. Le nuove norme sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al COVID-19 si applicano a partire dal 31 dicembre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.

b) Quando non si applica la quarantena preventiva? Chi ha avuto contatti con un positivo deve fare la quarantena?

a. Il decreto prevede che, in caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19, la quarantena preventiva non si applichi: – alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o meno; – alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno; – alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”).

b. A tutte queste categorie di persone si applica una auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l'undicesimo giorno dall'ultimo contatto). È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.

c) Cosa si intende per contatti stretti?

a. Ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.

d) Soggetti non vaccinati a. Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.

e) Quanto dura l'isolamento?

a. Per quanto riguarda i soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche.

[Microsoft Word - newsletter.n.1del9012022 \(aninsei.it\)](https://www.aninsei.it/newsletter/microsoft-word-newsletter-n.1-del-9-01-2022)